

N. TAR	2015 – 063
N. PROTOCOLLO	121197 DEL 2.11.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287 del 31.10.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 1° novembre 2015,

- è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3), originario della Repubblica popolare cinese e attualmente classificabile al codice TARIC 2934 99 90 21;
- gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 sono riscossi in via definitiva, ad eccezione di quelli applicati all'acesulfame K originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.

Per l'individuazione delle aliquote del dazio in oggetto, delle società e relativi CADD nonché delle modalità e condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/1963 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”